



COMUNE DI TURRIACO

Provincia di Gorizia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2020
N. 49 del Reg. Delibere

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 (TUSP) ALLA DATA DEL 31/12/2019.

L'anno 2020 il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 20.00 si è riunito il Consiglio comunale, con modalità telematica di videoconferenza.

Risultano collegati a distanza i signori:

		Presente/Assente
Bullian Enrico	Sindaco	Presente
De Faveri Carla	Consigliere	Presente
Barea Ferruccio	Consigliere	Presente
Merlo Massimo	Consigliere	Presente
Marani Lorenza	Consigliere	Presente
Spanghero Paola	Consigliere	Presente
Ulcigrai Francesca	Consigliere	Presente
Tomasella Federico	Consigliere	Presente
Bonazza Roberto	Consigliere	Presente
Tricarico Marco	Consigliere	Assente
Giannangeli Alessandra	Consigliere	Presente
Romano Antonio	Consigliere	Presente
Zanutel Eleonora	Consigliere	Presente

Assiste, con la medesima modalità telematica, la dott.ssa Vlasta Jarc in qualità di Vicesegretario comunale.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bullian Enrico nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP) alla data del 31/12/2019.

RELAZIONE DEL VICESEGRETARIO COMUNALE

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 (cd. TUSP), con D.C. n. 21 del 25/09/2017 il Comune ha approvato la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data del 23/09/2016, tenuto conto anche delle Linee di indirizzo della Corte dei Conti (Del. n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017).

Il TUSP prevede inoltre all'art. 20 l'obbligo di effettuare la revisione periodica (cd. ordinaria) delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Trattasi di adempimento da effettuarsi annualmente a decorrere dall'anno 2018 (art. 26 c. 11 del TUSP), con riferimento alla situazione esistente alla fine dell'anno precedente.

Con riferimento alle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2017, il Comune ha effettuato la revisione ordinaria (D.C. n. 30 del 20/12/2018), sulla base dell'allora vigenti linee guida della Corte dei conti e del Dipartimento del Tesoro.

Con riferimento alle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2018, il Comune ha provveduto alla revisione ordinaria (D.C. 48 del 25/11/2019), sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee di indirizzo adottate dalla Corte dei Conti (Del. 22 del 21/12/2018, con annesso il "*modello standard*", per il corretto adempimento della revisione ordinaria, da parte degli enti territoriali).

I suddetti provvedimenti hanno avuto come esito il mantenimento delle partecipazioni societarie senza interventi di razionalizzazione.

Risulta pertanto necessario provvedere ora alla revisione ordinaria delle società detenute dal Comune alla data del 31/12/2019, adempimento da effettuare entro il 31/12/2020.

Si ritiene di utilizzare il "*modello standard*" già utilizzato in precedenza, anche per l'anno 2019, in quanto ad oggi non risultano emanate dalla Corte dei conti ulteriori modelli standard.

Visti gli esiti delle precedenti revisioni ordinarie delle partecipazioni societarie, dirette al mantenimento di tutte le partecipazioni, senza interventi di razionalizzazione, non si provvede a relazionare sull'attuazione delle misure, in quanto non ne erano previste (*es. di misure: cessione della partecipazione societaria, recesso dalla società, messa in liquidazione della società, ect.*).

Come per la revisione precedente, anche quest'anno l'ambito di analisi si focalizza sulle società detenute "direttamente" ed "indirettamente" dal Comune; tuttavia l'ambito delle società "indirette" si limita a quelle di cui all'art. 2 del TUSP.

In particolare al suddetto comma è specificata la definizione di partecipazione "indiretta", ovvero:

- per "partecipazione indiretta" si intende "*la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica*" (art. 2, comma 1, lett. g));
- per "controllo" si intende "*la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*" (art. 2, comma 1, lett. b));
- per "società a controllo pubblico" si intendono "*le società' in cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)*" (art. 2, comma 1, lett. m));

Alla data del 31/12/2019 le partecipazioni detenute dal Comune risultavano pertanto le seguenti:

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE AL 31/12/2019

Denominazione Società	% Quota di partecipazione	Partecipazioni	Note
IRISACQUA Società a responsabilità limitata	1,5269 %	La società <u>non detiene</u> partecipazioni societarie	Società "in house" partecipata al 100% da Enti pubblici locali tra cui il Comune di Turriaco SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO
ISONTINA AMBIENTE Società a responsabilità limitata	1,53 %	La società <u>non detiene</u> partecipazioni societarie	Società "in house" partecipata al 100% da Enti pubblici locali tra cui il Comune di Turriaco. SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO
Azienda Provinciale Trasporti (APT) Società per azioni	1,29%	La società <u>detiene</u> partecipazioni societarie	Società partecipata al 69,06% da Enti pubblici locali tra cui il Comune di Turriaco, a seguito liquidazione della Ex Prov. di Gorizia (LR 20/2016 art. 8). SOCIETA' NON A CONTROLLO PUBBLICO
Autoservizi F.V.G. Società per azioni - SAF	0,02%	La società <u>detiene</u> partecipazioni societarie	Società partecipata al 22,11% da Enti pubblici locali tra cui il Comune di Turriaco, a seguito liquidazione della Ex Prov. di Gorizia (LR 20/2016, art. 8) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Arriva Italia Srl che ne detiene il 60%. SOCIETA' NON A CONTROLLO PUBBLICO

Si evidenzia inoltre che nel corso del 2019 il Comune è stato socio anche della società IRIS - Isontina Reti Integrate e Servizi Società per azioni in liquidazione, ma a seguito di quanto deliberato con Assemblea soci dd. 30/04/2019 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione al 31/12/2018 ed il Piano di riparto. Con decorrenza 17/12/2019 la società è cancellata dal Registro imprese e di conseguenza al 31/12/2019 non è più partecipata dal Comune.

Relativamente alle suddette società partecipate "direttamente", si rileva quanto segue:

- Azienda Provinciale Trasporti (APT) SpA e Autoservizi FVG SpA – SAF. Trattasi di società partecipate dal Comune; entrambe svolgevano fino al 10/06/2020 il servizio di trasporto pubblico locale, sulla base di concessione regionale, ma su un territorio differente e con collegamenti a livello sovra-comunale.

Con decorrenza dall'11/06/2020 l'intero trasporto pubblico locale in Regione Friuli Venezia Giulia è svolto, sempre sulla base di concessione regionale, dalla Scarl T.P.L. FVG, società partecipata da APT Srl, Autoservizi FVG SpA - SAF, ATAP Pordenone SpA e Trieste Trasporti SpA, sulla base della concessione regionale.

Si rileva, altresì, che il Comune ha acquisito nel 2019 ulteriori azioni societarie in APT, a seguito di liquidazione della società partecipata IRIS S.p.A.; in particolare vi è stata l'approvazione in data 30/04/2019 da parte dell'Assemblea dei Soci di IRIS in liquidazione, del bilancio finale di liquidazione al 31/12/2018 e del relativo Piano di riparto. Tra le attività residue della società, risultavano anche le azioni detenute in APT.

Pertanto, sempre in data 30/04/2019, con specifico atto di assegnazione, le quote di APT detenute da IRIS in liq., sono state assegnate ai Comuni soci, a titolo di riparto finale dell'attivo. Le quote detenute dal Comune in APT sono pertanto passate, con decorrenza 30/04/2019, dallo 1,0098% allo 1,29%.

Con riferimento alla S.A.F. S.p.A. si evidenzia che con Deliberazione dd. 29/09/2020 l'Assemblea dei Soci ha approvato il cambio della denominazione sociale da "Autoservizi F.V.G. S.p.A. – SAF" ad "ARRIVA Udine S.p.A."

SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE AL 31/12/2019

Denominazione Società	Denominazione Società "tramite"	% Quota di partecipazione della Società tramite	% Quota di partecipazione indiretta del Comune	Note
Autoservizi F.V.G. Società per azioni – SAF (Arriva Italia SpA nuova denominazione dal 29/09/2020)	Azienda Provinciale Trasporti (APT) Società per azioni	3,20%	0,04128 %	la Società <u>rileva</u> ai sensi dell'art. 20 del TUSP, in quanto partecipata anche direttamente dal Comune.
S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI SpA	Azienda Provinciale Trasporti (APT) Società per azioni	3,60%	0,04644%	la Società <u>non rileva</u> ai sensi dell'art. 20 del TUSP *
	Autoservizi F.V.G. Società per azioni - SAF	16,35%	0,00327%	
TPL FVG Scarl	Azienda Provinciale Trasporti (APT) Società per azioni	25,00%	0,3225%	la Società <u>non rileva</u> ai sensi dell'art. 20 del TUSP*
	Autoservizi F.V.G. Società per azioni – SAF	25,00%	0,005%	
CAF Interreg. Dipendenti Srl	Autoservizi F.V.G. Società per azioni - SAF	0,0011%	0,00000022%	la Società <u>non rileva</u> ai sensi dell'art. 20 del TUSP*
Carnia Welcome S.c.a r.l. in liquidazione	Autoservizi F.V.G. Società per azioni - SAF	0,5834%	0,000058%	la Società <u>non rileva</u> ai sensi dell'art. 20 del TUSP*

*Relativamente alle società partecipate "indirettamente" tramite APT e SAF, si osserva che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 20 del TUSP, trattasi di società non detenute attraverso una società di controllo pubblico; in particolare il controllo dei Soci pubblici in assenza di Patti parasociali tra essi, non assume una valenza ai sensi dei parametri del Codice civile (art. 2359), (*Corte dei Conti Sez. Riunite in sede giurisdizionale – Sentenze nn. 16 e 25 del 2019*). Quindi non si provvede alla compilazione delle relative schede nn. 3 e 4 di cui all'Allegato 1;

Considerato quanto sopra e visti i contenuti delle precedenti revisioni (straordinaria e ordinaria per l'anno 2017 e 2018) e delle variazioni intervenute successivamente, è stata condotta un'analisi sulle singole società partecipate, sulla base dei criteri contenuti negli articoli 20 e 4 del TUSP.

In particolare l'art. 20 dispone specifici parametri di valutazione di ogni singola partecipazione.

Al fine di agevolare la lettura del provvedimento si riportano le parti di interesse dell'art. 20, mentre si rinvia ad uno specifico allegato gli altri articoli richiamati (Allegato 2):

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Le risultanze dell'analisi sono contenute nel documento allegato al presente provvedimento (Allegato 1), articolato nelle singole schede compilate, a cui si rinvia.

Si rileva che l'art. 26 del TUSP al comma 12-quinquies disponeva una normativa di carattere transitorio e fissava la soglia di fatturato medio societario a cinquecentomila Euro per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 per la revisione ordinaria quale parametro di valutazione.

Considerato che la disposizione indica espressamente i trienni 2015-2017 e 2016-2018, si ritiene che il periodo transitorio sia concluso, in quanto il triennio di fatturato societario oggetto di analisi è 2017-2019.

Di conseguenza la soglia di fatturato medio da considerare ai fini della razionalizzazione è pari ad un milione di Euro.

Considerato che il fatturato delle società è calcolato in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle Linee guida del Dipartimento del Tesoro adottate a novembre 2018 d'intesa con la Corte dei Conti, le quali prevedono per le società che svolgono "Attività produttive di beni e servizi", il calcolo del fatturato quale sommatorie delle seguenti voci del Conto Economico ex art. 2425 del Codice civile:

- A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
 - A5) Altri ricavi e proventi
- con separata indicazione dei Contributi in conto esercizio.

Considerato che il Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, può mantenere società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (*cd. vincolo di scopo*).

Atteso che il Comune, fermo restando quanto previsto dal suddetto comma 1, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 (*cd. vincolo di attività*).

Tenuto conto che ai fini della razionalizzazione devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni di cui al comma 2 (*società con dipendenti in numero inferiore agli amministratori, società con fatturato inferiore a 1.000.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 20, c. 2, lett. d) e art. 26, c. 12-quinquies, ect...*);

Ciò premesso e considerato il perimetro oggettivo del Piano di razionalizzazione come da specifiche schede di cui all'Allegato 1, si propone il mantenimento delle seguenti società:

1. IRISACQUA Srl;
2. ISONTINA AMBIENTE Srl;
3. Azienda Provinciale Trasporti (APT) SpA;
4. Autoservizi F.V.G. SpA – SAF (oggi Arriva Udine SpA), partecipata anche indirettamente tramite la società APT di cui al punto precedente;

fermo restando che le partecipazioni indirette non rilevano ai fini dell'art. 20 del TUSP.

Come per le precedenti revisioni, anche l'esito della presente Revisione ordinaria dovrà essere:

- trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 20 comma 3, del D.Lgs. 175/2016;
- trasmesso alla struttura per il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 ovvero al Dipartimento del Tesoro utilizzando l'applicativo, già in uso per l'annuale rilevazione delle partecipazioni detenute dalle PPAA, nell'apposita sezione "*Partecipazioni*" (link: <https://portaletesoro.mef.gov.it>) con le modalità pubblicate sul sito del Dipartimento;
- pubblicato, ai sensi dell'art. 22 comma 1, lett. 4bis) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione trasparente/Enti controllati, sezione dedicata ai "Provvedimenti".

Considerato che le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione della spesa pubblica.

Vista la Deliberazione n. 22/SEZAUT/2017/INPR del 21/12/2018, con la quale la Corte dei Conti ha approvato le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni;

Ritenuto di adottare il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1, c. 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni, al fine di poter rispettare i termini previsti dalla normativa;

Sentito il Sindaco che illustra il punto all'ordine del giorno

Sentito il Revisore dei conti dott. Vittorio Pella che comunica di aver espresso parere favorevole per l'adozione del presente atto;

Richiamata la riproduzione fonografica nonché il processo verbale di data odierna (art. 34 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale).

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la Relazione di cui in premessa;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 241/1990 e s.m.i.;
- Visto il TUEELL ed in particolare l'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000;
- Visto il D. Lgs. 175 del 19/08/2016 e s.m.i.;
- Vista la Legge 145/2018, art. 1, comma 724;
- Viste le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria della Corte dei Conti – Sez. Aut. adottate con Del. n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018;
- Vista la D.C. n. 39 del 26/11/2019;
- Viste le società partecipate del Comune di Turriaco in via diretta ed in via indiretta tramite società/organismi controllati, ai sensi dell'art. 2, c. 1, del D.Lgs. 175 del 19/08/2016 e s.m.i.;
- Rilevata la necessità di provvedere alla revisione ordinaria entro i termini di legge, sulla base della normativa e delle suddette Linee di indirizzo della Corte dei Conti;
- Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, secondo la Del. n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018 della Corte dei Conti;
- Visto il Bilancio di previsione 2020 - 2022;
- Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- Acquisito il parere del Revisore dei Conti;

- Considerato che per il proponente non sussistono le cause di astensione previste dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nè vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e smi;
- Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgs 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

Con voti unanimi (12) palesemente espressi

DELIBERA

1) di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Turriaco alla data del 31/12/2019 ed il relativo Piano di razionalizzazione di cui art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP) come da Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione a cui si rinvia;

2) di approvare il mantenimento delle società partecipate, per le motivazioni indicate nelle relative schede di cui al suddetto Allegato 1:

- IRISACQUA Società a responsabilità limitata;
- ISONTINA AMBIENTE Società a responsabilità limitata;
- Azienda Provinciale Trasporti (APT) Società per azioni;
- Autoservizi F.V.G. Società per azioni – SAF (oggi Arriva Udine SpA);

3) di prendere atto che non rilevano ai sensi dell'art. 20 del TUSP le seguenti società:

- TPL FVG Scarl;
- S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI SpA;
- CAF Interreg. Dipendenti Srl;
- Carnia Welcome Scarl in liquidazione;

4) di dare atto che la società IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi Società per azioni in liquidazione ha concluso la procedura di liquidazione e che al 31/12/2019 non risulta più partecipata dal Comune;

5) di inviare il presente atto alla Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo del F.V.G., ai sensi dell'art. 20 comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e smi;

6) di trasmettere il presente atto alla struttura per il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 ovvero al Dipartimento del Tesoro utilizzando l'applicativo, già in uso per l'annuale rilevazione delle partecipazioni detenute dalle PPAA, nell'apposita sezione "*Partecipazioni*" (link: <https://portaletesoro.mef.gov.it>) con le modalità pubblicate sul sito del Dipartimento;

7) di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d-bis) del D.Lg. 33/2013 e smi.

Con separata votazione, con voti unanimi, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, co.19, L.R. n. 21/2003 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da DOTT.SSA VLASTA JARC in data 14 dicembre 2020.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da ANTONELLA PUNTIN in data 14 dicembre 2020 apposto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Enrico Bullian

Il Vicesegretario comunale
F.to Jarc dott.ssa Vlasta

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 02/01/2021 al 16/01/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Turriaco, li 02/01/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Fulvio Turra

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/12/2020, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Li 28/12/2020

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Dott.ssa Vlasta Jarc

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 02/01/2021

Il Responsabile del Procedimento
F.to Fulvio Turra